

## CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 23 settembre 2014, n. 38684

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione emessa dal Tribunale di Matera con la quale VA era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, quale legale rappresentante della società "N.T. s.a.s. di VA & C." con sede in Matera essendovi obbligato, non presentava la dichiarazione fiscale ai fini dell'IVA afferente l'anno 2007 in presenza di ricavi consistenti conseguiti nell'esercizio dell'attività, così evadendo l'imposta sul reddito delle persone in misura superiore a € 77.468,53 (ricavi percepiti in evasione d'imposta € 703.813,00: IVA evasa su ricavi imponibili non fatturati € 140.762,00. Accertato in Matera 31 ottobre 2007 (data di omesso presentazione della dichiarazione).

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, V.A. affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 nonché difetto, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, risultante dal testo della medesima nonché da altri atti del processo specificamente indicati nel motivo di gravame.

Sostiene come la Corte lucana abbia sostanzialmente eluso le doglianze formulate con l'atto di appello con il quale il ricorrente lamentava, riproponendo invano il rilievo al Giudice di secondo grado, i criteri in base ai quali era stata determinata l'imposta evasa ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge e, quindi, della rilevanza penale del fatto contestato al ricorrente stesso.

In buona sostanza, le doglianze del ricorrente erano rivolte al fatto che sia la Guardia di Finanza, sia il Tribunale di Matera, nella ricostruzione induttiva degli elementi oggetto di valutazione, avevano calcolato l'imposta ritenuta evasa non solo sul ricarico applicato sul costo del venduto, ma anche con riferimento a tale ultimo costo, trovando tale iter conforto nella sentenza Impugnata.

Nell'operazione logica dell'accertamento della Guardia di Finanza, che i Giudici del merito avevano ritenuto di dover condividere, il costo del venduto rappresentava il dato certo, posto come presupposto di partenza, unitamente all'altro dato noto, rappresentato dal ricarico conseguito per gli anni precedenti a quello oggetto di accertamento.

Da tali presupposti di fatto, si sviluppava il percorso logico che portava all'accertamento della condotta del ricorrente, passando dal dato presunto del ritenere



come interamente vendute le rimanenze del 2006 e gli acquisti del 2007, per desumersi l'entità dell'imposta ritenuta evasa (dato in partenza non noto), circostanze, circa i criteri di calcolo, puntualmente confermate dall'Ufficiale della Guardia di Finanza, escusso all'udienza del 17 gennaio 2011, nel corso del primo grado del giudizio.

Tuttavia il ricorrente, nelle sue difese, aveva sempre sostenuto che, per una corretta determinazione dell'entità dell'IVA evasa e, quindi, anche per l'individuazione del presupposto del superamento della soglia di punibilità, si dovesse procedere a detrarre dal ricavo ricostruito (costo del venduto + ricarico) il costo sopportato con riferimento alla merce ritenuta induttivamente venduta, calcolando poi, sul risultato della detrazione operata, l'importo dell'IVA supposta come evasa, per raffrontarla, nella sua entità, a quello che il legislatore aveva individuato come soglia, operazione che avrebbe determinato, secondo il calcolo del ricorrente, non smentito dalle sentenze di merito, un importo imponibile, con consequenziale calcolo dell'IVA evasa, di gran lunga inferiore alla soglia di punibilità, prevista dalla legge all'epoca dei fatti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è integrato solo ove abbia determinato una evasione di imposta pari (ratione temporis) a euro 77.468,53 e che, per "imposta evasa", deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi, tenuto conto, delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale, sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario (Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008, De Cicco, Rv. 239983).

Ne consegue che, per la determinazione dell'imposta evasa ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve tenersi conto anche degli elementi negativi del reddito, a condizione che siano legittimamente detraibili, spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso (Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 251280).

I Giudici del merito, come fondatamente lamenta il ricorrente, non si sono attenuti a tali principi e la Corte territoriale si è limitata incongruamente ad affermare che "(...) nessuna prova è stata fornita dall'imputato in ordine alle spese che devono essere defalcate dal calcolo induttivo".

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per una corretta verifica del superamento effettivo della soglia di



punibilità che la norma incriminatrice prescrive con riferimento a taluna delle singole imposte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.

